

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022

707/2022/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI ATTIVAZIONE MINIMO PER LA FCR PER L'AREA SINCRONA EUROPA CONTINENTALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 aprile 2019, 120/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2019/R/eel);
- la decisione ACER 08-2022 del 18 luglio 2022 (di seguito: decisione 08-2022);
- il documento "*All Continental Europe TSOs' proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with limited energy reservoirs to remain available during alert state in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485*" del 5 ottobre 2021 (di seguito: proposta per il valore di T_{min});
- il documento "*Request for Amendment by the Regulatory Authorities of the Continental Europe Synchronous Area of the all Continental Europe TSOs' proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with limited energy reservoirs to remain available during alert state*

*in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation” del 2 dicembre 2022 (di seguito: Richiesta di emendamenti a Tmin), allegato alla comunicazione area sincrona *Continental Europe*;*

- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 7 ottobre 2021, prot. Autorità 37167 del 7 ottobre 2021 (di seguito: comunicazione 7 ottobre 2021);
- la comunicazione del 6 dicembre 2021, prot. Autorità 65102 del 6 dicembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* (di seguito: comunicazione area sincrona *Continental Europe*).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento 2021/280 ha emendato, fra gli altri, il Regolamento SO GL per allineare le responsabilità di approvazione dei termini e condizioni e metodologie alle nuove previsioni introdotte in materia dal Regolamento 2019/942; nel prosieguo, salvo ove diversamente specificato, i riferimenti al Regolamento SO GL devono intendersi alle versioni risultanti dagli emendamenti apportati dal Regolamento 2021/280;
- il Regolamento SO GL definisce i requisiti armonizzati a livello europeo che devono essere rispettati dalle risorse che forniscono il servizio di riserva per il contenimento della frequenza (cosiddetta riserva primaria di frequenza, di seguito: *Frequency Containment Reserve* o FCR);
- in particolare, l’articolo 156(9) del Regolamento SO GL prevede che le risorse dotate di ridotta disponibilità di energia (di seguito: *Limited Energy Reservoir Units* o LER Units) debbano erogare la FCR:
 - in modo continuo durante lo stato di funzionamento normale del sistema;
 - per un tempo minimo di attivazione (di seguito: Tmin) dal momento in cui è attivato lo stato di allerta del sistema;
- per l’area sincrona Europa Continentale (di seguito: *Continental Europe Synchronous Area* o CE SA), cui appartiene l’Italia, il valore di Tmin deve essere compreso fra 15 e 30 minuti e deve essere determinato dai TSO dell’area sincrona sulla base di una analisi costi e benefici (di seguito: *Cost Benefit Analysis* o CBA) condotta sulla base di ipotesi e di una metodologia predisposta dai TSO stessi e sottoposta all’approvazione delle competenti autorità di regolazione ai sensi dell’Articolo 6(3)(d)(vi) del Regolamento SO GL; entro 12 mesi dall’approvazione della CBA la proposta per il valore di Tmin deve essere sottoposta all’approvazione delle competenti autorità di regolazione ai sensi dell’Articolo 6(3)(d)(v) del Regolamento SO GL;
- l’articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 6(1) del Regolamento SO GL prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando i rispettivi TSO;
- l'articolo 7(1) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, l'articolo 7(3) del Regolamento SOGL prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le autorità di regolazione della CE SA hanno raggiunto un accordo sulle ipotesi e la metodologia per la CBA in data 1 marzo 2019; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 120/2019/R/eel;
- avendo l'ultima autorità di regolazione della CE SA ratificato la decisione sulla CBA solamente in data 7 ottobre 2020, i TSO della CE SA erano tenuti a predisporre la proposta per il valore di T_{min} entro il 7 ottobre 2021;
- i TSO della CE SA hanno finalizzato la proposta il 5 ottobre 2021; Terna ha inviato la proposta all'Autorità con la comunicazione 7 ottobre 2021;
- la proposta per il valore dei T_{min} prevede:
 - per tutte le *LER Units* qualificate per l'erogazione della FCR successivamente ad un periodo transitorio di 24 mesi decorrente dalla data di approvazione della proposta stessa un valore di T_{min} pari a 30 minuti;
 - per tutte le *LER Units* già qualificate per l'erogazione della FCR alla data di approvazione della proposta stessa o che saranno qualificate nel corso del periodo transitorio di 24 mesi, un valore di T_{min} pari al maggiore fra il valore definito dal TSO competente per l'area di controllo in cui dette risorse sono localizzate e il valore di T_{min} per cui dette risorse erano state effettivamente qualificate;
- la data di ricevimento della proposta per il valore di T_{min} da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, è il 3 dicembre 2021; di conseguenza le autorità di regolazione della regione erano tenute ad adottare una decisione entro il 3 giugno 2022; su richiesta delle autorità di

regolazione ai sensi dell'Articolo 6(10) del Regolamento 2019/942 detto termine è stato prorogato da ACER al 3 dicembre 2022 con la decisione 08-2022;

- la proposta per il valore di T_{min} è stata discussa dalle autorità di regolazione nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito che ha richiesto ai TSO della CE SA di svolgere alcuni approfondimenti sulle cause alla base delle *Long Lasting Frequency Deviations* (di seguito: LLFD) la cui ampiezza e la cui frequenza sembrano avere un significativo impatto sul valore finale di T_{min} ;
- l'analisi svolta dai TSO ha evidenziato come nella maggioranza dei casi le LLFD possano essere efficacemente gestite solamente tramite l'utilizzo della riserva per il ripristino della frequenza (di seguito: *Frequency Restoration Reserve* o FRR) e della riserva di sostituzione (di seguito: *Replacement Reserve* o RR); solo in alcuni casi le LLFD sono dovute a errori di misura o di comunicazione o a errati comportamenti dell'operatore che possono essere mitigati o prevenuti tramite opportune procedure ed accorgimenti tecnici;
- il gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della CE SA ha pertanto concordato di richiedere ai TSO un'analisi dettagliata delle prestazioni complessive della regolazione di frequenza a livello di CE SA, investigando i legami esistenti fra le varie tipologie di riserva, FCR, FRR e RR e le loro prestazioni nei vari *LFC Blocks* in cui è suddivisa la CE SA;
- lo studio dovrà tenere conto almeno dei seguenti aspetti:
 - completare le valutazioni sul dimensionamento probabilistico della FCR già in corso da parte dei TSO della CE SA;
 - controllare la rispondenza dei criteri di dimensionamento della FRR e della RR alle previsioni di cui agli Articoli 157 e 160 del Regolamento SO GL;
 - controllare che le prestazioni della FRR e della RR siano efficaci per rispondere ai requisiti di cui agli Articoli 143 e 144 del Regolamento SO GL;
 - valutare eventuali miglioramenti nella qualità delle previsioni sullo stato del sistema;
 - rilanciare la CBA con informazioni aggiornate in merito ai costi per l'erogazione della FCR e con dati di input sulle LLFD aggiornati per tenere conto dei miglioramenti attesi sulle prestazioni della FRR e della RR e delle procedure ed accorgimenti tecnici per mitigare errori di misura o di comunicazione o prevenire errati comportamenti dell'operatore;
- i TSO della CE SA dovranno fornire alle competenti autorità di regolazione tutte le informazioni sulle metodologie e i dati utilizzati per lo studio, prevedendo incontri periodici, idealmente su base mensile, in cui discutere i vari passaggi;
- unitamente agli esiti dello studio i TSO dovranno presentare alle autorità di regolazione della CE SA una nuova proposta per il valore di T_{min} che tenga conto degli esiti dello studio stesso;
- nelle more della conclusione dello studio i TSO potranno adottare a livello nazionale le soluzioni che ritengano più opportune per garantire l'esercizio in sicurezza del sistema fra cui, ad esempio:
 - incrementare le risorse di FRR e RR approvvigionate a livello di *LFC Block*;

- migliorare le prestazioni della FRR o adottare prodotti specifici di bilanciamento a livello nazionale;
- incrementare le risorse di FCR approvvigionate a livello nazionale in aggiunta rispetto alla quota attribuita a ciascun TSO;
- determinare un T_{min} temporaneo a livello nazionale in coerenza con la facoltà concessa dall'Articolo 156(9) del Regolamento SO GL;
- le indicazioni ai TSO sono state raccolte nel documento Richiesta di emendamenti a T_{min} che è stato approvato dal gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della CE SA il 2 dicembre 2022 tramite votazione elettronica;
- l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati con la comunicazione area sincrona *Continental Europe*, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della regione;
- la decisione assunta nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

RITENUTO CHE:

- per adottare un valore di T_{min} uniforme per tutta la CE SA sia necessario tenere in considerazione tutti gli aspetti attuali e prospettici che hanno impatto sulla regolazione di frequenza dell'intera area sincrona: in particolare un T_{min} pari a 15 minuti potrebbe sembrare la soluzione più efficace dato che detto tempo coincide con il tempo per il ripristino della frequenza previsto per la CE SA dal Regolamento SO GL; tuttavia i criteri di dimensionamento ottimale della FRR e della RR coprono il 99% degli squilibri di ciascun *LFC Block*, per cui non è possibile escludere a priori la presenza di LLFD che potrebbero, se particolarmente intense, portare all'esaurimento della capacità delle *LER Units*;
- la proposta per il valore di T_{min} sottoposta dai TSO della CE SA non risponda a quanto sopra riportato in quanto basata sul database storico delle LLFD senza considerare gli effetti delle eventuali misure di mitigazione o di eventuali miglioramenti alle performance e al dimensionamento della FRR e della RR a seguito dell'adozione e implementazione del Regolamento SO GL
- il dimensionamento della FCR con approccio probabilistico rappresenti un ulteriore tassello da non trascurare: l'incremento di T_{min} proposto dai TSO per evitare di incrementare il volume di FCR da approvvigionare a livello di CE SA presuppone, infatti, un dimensionamento statico della FCR, mentre con l'approccio probabilistico la FCR potrebbe essere incrementata solo qualora effettivamente necessario con conseguente risparmio dei costi;
- l'allargamento del perimetro dell'area sincrona a Ucraina e Moldavia completato a marzo 2022 rappresenti altresì una ulteriore fonte di incertezza che deve essere attentamente analizzata, soprattutto per quanto attiene la qualità della frequenza e il potenziale supporto in emergenza da fornire a queste nazioni;

- sia pertanto opportuno rimandare la definizione di un valore uniforme di T_{min} a valle di successive valutazioni sulle prestazioni della regolazione di frequenza della CE SA che tengano conto di tutti gli aspetti sopra riportati, in coerenza con lo studio richiesto dal gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della CE SA nel documento Richiesta di emendamenti a T_{min} approvato con votazione elettronica il 2 dicembre 2022;
- sia quindi necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a T_{min};
- sia infine opportuno raccomandare a Terna di farsi parte diligente affinché sia garantita una cooperazione fra i TSO e le autorità di regolazione della CE SA al fine di discutere e confrontarsi sui vari passaggi dello studio richiesto nel documento Richiesta di emendamenti a T_{min}

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a T_{min}, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica e a ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini